

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 26 ottobre 2022 in Roma - sono presenti le seguenti parti:

Per la Società Profer Soc. Cooperativa rappresentata dal Presidente Sig. Aldo Otelli assistito da Leonardo Traino per le OO.SS. di Categoria :

La Filt CGIL Segr. Naz. rappresentata dalla Dott.ssa Maria Ippolito;

La Fit CISL Segr. Naz. rappresentata dai Sigg. Giorgio Ghiglione;

La Uiltrasporti Segr. Naz. rappresentata dai Sigg. Massimo Ferretti e Massimiliano Feduzi;

La UGL Ferrovieri Segr. Naz. rappresentata dal Sigg. Francesco Zolezzi e Alessandro Di Lorenzo;

La SLM Fast Confsal Segr. Naz. rappresentata dalla Sig.ra Sabrina Mancini ;

La Salpas Orsa Segr. Naz. rappresentata dal Sig. Claudio Fiorenza ed Andrea Dr. Fiorenza.

Oggetto: Contratto di solidarietà appalto PRM Sicilia e Calabria (Assistenza personale a mobilità ridotta) Lotto 11.

Premesso che

La Società è risultata aggiudicataria dei servizi relativi all'Appalto di cui in oggetto e precisamente Regione Sicilia e Calabria;

la società, ha convocato le OO.SS. in data 25 marzo per esperire le procedure di cambio d'appalto secondo quanto previsto dall'art. 16 del CCNL Mobilità / Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016 e ss.mm.ii.;

nell'incontro di cui sopra, ha evidenziato alle OO.SS. di categoria, alcune significative ed oggettive criticità sull'unità produttive relativamente alla Regione Sicilia e Calabria;

per quanto sopra, le parti in data 29 aprile 2022 hanno sottoscritto un contratto di solidarietà per il periodo dal 1 maggio 2022 al 31 luglio 2022 per le Unità produttive di Messina, Palermo, Catanzaro e Reggio Calabria e successivamente prorogato sino al 31 ottobre 2022 per le unità produttive di Messina, Palermo e Reggio Calabria;

pur troppo, gli esuberanti si sono incrementati anche per la riduzione dei servizi sull'unità produttiva di Catanzaro;

per tanto la società ha convocato un incontro in data odierna con le OO.SS. per discutere ed analizzare la proroga del Contratto di solidarietà.

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue

Sulla gestione di n. 9 lavoratori in esubero mediante il ricorso all'istituto del Contratto di Solidarietà ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 1 lettera "C" e comma 5 del D. Lg 148/2015 come modificato dalla L. 234/2022 onde poter scongiurare il ricorso a riduzioni di personale.

A tal uopo le parti precisano quanto segue:

il C.C.N.L. applicato è quello dell'area della Mobilità / Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016; e ss.mm.ii.;

l'orario di lavoro contrattuale è pari a 38,00 settimanali così come previsto dal CCNL di categoria applicato dalla società;

Ambito di applicazione:

l'applicazione del contratto di solidarietà riguarderà tutto il personale impiegato nell' **Appalto PRM** Regioni Sicilia e Calabria c.s.:

Unità produttiva **Regione Sicilia** 8 lavoratori (Palermo n. 2 - Messina n.6)

Unità produttiva **Regione Calabria** 11 lavoratori (Reggio Calabria 7 Catanzaro 4)

Decorrenza e durata:

il contratto di solidarietà avrà decorrenza dal 01 novembre 2022 fino al 30 aprile 2023 per n. 6 mesi;

Riduzione dell'orario di lavoro:

l'orario di lavoro per tutti i lavoratori interessati al Contratto di solidarietà sarà decurtato nel rispetto del comma 5 art. 21 d.lgs 148/2015 con una riduzione media che può raggiungere sino ad un massimo del 60 % dell'orario giornaliero, settimanale o mensile.

La riduzione oraria media individuale, complessiva, sarà massimo del 90% nell'arco dell'intero periodo di riferimento.

L'articolazione della riduzione dell'orario potrà essere effettuata secondo le seguenti modalità, anche in concorso tra loro:

Giornate intere di sospensione della solidarietà distribuite: all'interno del mese; concentrate in settimane intere sempre nell'arco del mese; all'interno delle settimane lavorative sempre nell'arco del mese;

Riduzione giornaliera dell'orario di lavoro.

Deroghe all'orario concordato


le Parti, convengono che l'Azienda, previa comunicazione alle OO.SS. e le Rsa d'appalto, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, entro i limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

L'indennità di solidarietà sarà anticipata dall'Azienda onde evitare traumi economici ai lavoratori aventi titolo.

La società e le OO.SS. concordano di verificare l'attuazione del contratto di solidarietà su istanza di una delle parti.

Letto, confermato e sottoscritto (verbale composto da due pagine e l'elenco del personale


Per la Profer Società Cooperativa




Per la Filt CGIL




Per la Fit CISL




Per la Uiltrasporti UIL



La UGL Ferrovieri



Per la SIm Fast Confisal



Per la Salpas Orsa

